



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E ESTETISTA

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione attività di acconciatore
- Art. 3 - Esercizio dell'attività di acconciatore
- Art. 4 - Definizione attività di estetista
- Art. 5 - Esercizio dell'attività di estetista
- Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista
- Art. 7 - Segnalazione certificata d'inizio attività
- Art. 8 - Requisiti igienico - sanitari e caratteristiche dei locali per l'esercizio dell'attività di acconciatore
- Art. 9 - Espletamento dell'attività di acconciatore
- Art.10 - Requisiti igienico - sanitari e caratteristiche dei locali per l'esercizio dell'attività di estetista
- Art.11 - Espletamento dell'attività di estetista
- Art.12 - Centri di abbronzatura - Solarium - Centri di oniricostruzione
- Art.13 - Attività di tatuaggio/Piercing/Trucco permanente
- Art.14 - Trasferimento attività
- Art.15 - Cessazione dell'attività
- Art.16 - Sospensione temporanea dell'attività
- Art.17 - Decadenza del titolo per l'esercizio dell'attività
- Art.18 - Orari e tariffe -Scia
- Art.19 - Sanzioni attività di acconciatore
- Art.20 - Sanzioni attività di estetista
- Art. 21- Rinvio ad altre norme
- Art. 22 - Norme finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di acconciatore e estetista.

Art. 2

Definizione attività di acconciatore

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di acconciatore consente di svolgere le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: lavaggio, taglio di capelli e allungamento tipo "extention", acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche e altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello.

Gli acconciatori nell'esercizio delle proprie attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, oltrechè per le mansioni di cui al comma 2, anche per lo svolgimento di prestazioni di semplici manicure di pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

Art. 3

Esercizio dell'attività di acconciatore

Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore in luogo pubblico o privato. Lo svolgimento dell'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente. E' ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate apposite convenzioni. E' altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m..

Art. 4

Definizione attività di estetista

Il presente Regolamento disciplina anche l'attività di estetista. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 ed integrato dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110 e/o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.

Art. 5

Esercizio dell'attività di estetista

Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di estetista in luogo pubblico o privato. Lo svolgimento dell'attività di estetista può essere esercitata presso alberghi, palestre, club, circoli privati, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

Art. 6

Requisiti per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista

Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriversi al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio o all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e s.m. ;

Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 17/08/2005 n. 174, nelle modalità di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 23 del 5 giugno 2009;

Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 04/01/1990 n. 1 e s.m..

La qualificazione professionale deve essere posseduta:

dal titolare della ditta individuale nel caso di impresa artigiana oppure dal responsabile tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana i cui rapporti devono essere regolati con scrittura privata registrata;

in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m. dai soci a seconda del tipo di società;

in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m. dal direttore tecnico designato dalla società.

Un'impresa artigiana costituita in forma societaria, può essere titolare di più e diversi esercizi, a condizione che in ciascun esercizio operi un socio in qualità di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale.

Un'impresa, diversa da quelle previste dalla legge n. 443/1985 e s.m., può esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che dovrà essere fisicamente presente nell'orario di lavoro e al quale è attribuita la responsabilità dei procedimenti tecnici.

I responsabili tecnici devono garantire la presenza durante lo svolgimento delle attività e, in caso di loro assenza deve essere sempre presente un'altra persona in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività.

Nel caso di impedimento, per un massimo di 15 giorni, la sostituzione del responsabile tecnico non deve essere comunicata agli uffici competenti. Dovrà essere comunicata la sostituzione definitiva se il periodo di sua assenza si protrae oltre i quindici giorni. In caso di comprovati motivi per causa di forza maggiore potrà essere presentata apposita documentazione comprovante i motivi dell'assenza che sarà valutata da parte dell'ufficio;

Il Responsabile tecnico deve essere iscritto al REA contestualmente alla trasmissione della SCIA;

L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal vigente Regolamento. I locali devono essere dotati di servizi igienici autonomi ad uso esclusivo dell'attività e devono avere accesso autonomo e indipendente rispetto ai locali adibiti a civile abitazione in modo da consentire i necessari controlli.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Nel caso di esercizi congiunti, i locali di attività devono essere distinti e separati, anche se comunicanti. Fermo restando le dotazioni, i requisiti funzionali/dimensionali e gli obblighi, distinti per tipologia, previsti dal presente regolamento per le singole attività, si ammette che negli esercizi in cui vengono svolte attività congiunte, anche se afferenti a titolari diversi, possano essere utilizzati in comune i locali/spazi destinati ad integrarne la funzionalità (servizi igienici, spogliatoi, ricezione/attesa, ripostigli) purché risultino adeguati per numero e superficie alle reali necessità delle attività interessate.

Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi e i servizi igienici degli esercizi, devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e di estetista, il subingresso nell'attività, il trasferimento della sede e le modifiche dei locali esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge 241/1990 e s.m. da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività

Produttive, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

Deve essere comunicato al Comune la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla variazione.

La sussistenza del titolo per l'esercizio delle attività è comprovata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo. Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporne copia.

Art. 8

Requisiti igienico - sanitari e caratteristiche dei locali per l'esercizio dell'attività di acconciatore

Gli esercizi di cui al presente Regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica.

I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono risultare adeguati al volume di esercizio dell'attività, essere dotati di servizio igienico, costituito da locale wc dotato di aerazione naturale o forzata con annesso anti wc (qualora sia disposto direttamente nei locali di attività o destinati a sala d'attesa) ad uso esclusivo dell'esercizio, presentare altezza netta interna conforme a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale, pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di mt. 2, costruiti in materiale impermeabile e lavabile, di facile pulizia e disinfettabili. I servizi igienici dovranno essere dotati di acqua calda e fredda con erogazione a comando non manuale, asciugamani monouso, distributore di sapone.

Nel caso di nuova attività o in caso di intervento eccedente la manutenzione ordinaria come pure di cambio di destinazione d'uso senza opere, con esclusione dei casi di mero adeguamento e/o dotazione di impianti tecnologici e negli altri casi individuati dal regolamento edilizio, dovrà essere prevista la presenza di almeno un servizio igienico, accessibile e fruibile da persone diversamente abili, oltre alla rimozione delle barriere architettoniche, ai sensi del vigente regolamento edilizio.

Nel caso di insediamenti di nuove attività in luogo di altre aventi il medesimo utilizzo, da eseguirsi in assenza di opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria, dovrà comunque risultare sussistente almeno un servizio igienico pur se non adeguato.

Nel caso di interventi eccedenti la definizione di manutenzione ordinaria, dovrà provvedersi ad adeguare il servizio igienico ai disposti del DM sopra richiamato, come pure l'accesso ai locali, questo con riferimento al vigente regolamento edilizio.

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, sempre che questi ultimi non dispongano di servizi igienici già previsti in sede di originaria scelta costruttiva o comunque prescritti dalla normativa sull'igiene del Lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e s.m e i.).

La struttura dovrà essere provvista di un idoneo numero di punti di acqua potabile, calda e fredda, in quanto necessaria all'attività. Dovrà inoltre essere previsto un locale dotato di attrezzature idonee ove riporre gli effetti personali e l'abbigliamento da lavoro.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa vigente.

Gli scarichi di servizi igienici e lavelli dovranno essere approntati nel rispetto delle normative vigenti.

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.

Art. 9

Espletamento dell'attività di acconciatore

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di :

- **biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni cliente. La biancheria, una volta usata, non potrà essere utilizzata se non lavata con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso;**
- **contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata che dovrà essere poi lavata ad alte temperature;**
- **un armadio per quella pulita;**
- **recipienti muniti di coperchio per la raccolta dei rifiuti;**
- **un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.**

E' assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso. Tutti gli strumenti riutilizzabili, prima di essere adoperati per un ulteriore cliente, devono essere sottoposti a sterilizzazione con mezzi fisici (calore umido o secco), mediante l'utilizzo di apparecchiature di comprovata efficacia, rispettando i tempi e le temperature indicate dai protocolli e dai manuali d'uso (es. autoclave a calore umido a 121° per 20 minuti; stufa a secco a 170° per 2 ore). In alternativa, nelle situazioni in cui non sia possibile applicare la sterilizzazione, lo strumentario dovrà essere sottoposto a "disinfezione ad alto livello" con disinfettanti chimici (es. ipoclorito di sodio a 5000 ppm, gluteraldeide 2% e derivati ecc.), rispettando le indicazioni di efficacia (concentrazione e tempo di contatto) riportate sulla scheda tecnica. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applica la normativa vigente in materia. I rasoi devono essere rigorosamente monouso, e devono essere privilegiati i rasoi "usa e getta"; gli stessi, se costituiti da materiali riutilizzabili, devono essere sottoposti a sterilizzazione a calore umido o "disinfezione chimica ad alto livello".

Dopo la risciacquatura con acqua corrente, la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati dermocompatibili, certificati all'uso.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Il personale che adoperi le tinture e altri preparati deve fare uso di guanti e le postazioni di lavoro dedicate a tale attività dovranno essere opportunamente aereate.

Il personale deve curare la pulizia della propria persona con particolare riguardo alle mani ed alle unghie e deve indossare apposito abbigliamento.

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee, non dovranno essere servite negli esercizi di acconciatore. In ogni caso si dovrà provvedere a disinfettare la biancheria usata e a sterilizzare gli strumenti usati.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a informare tempestivamente l'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se si manifestasse sulla pelle del personale addetto.

Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative previste in materia e dotati di apposita certificazione di conformità rilasciata dal produttore.

Coloro che intendono effettuare a richiesta del cliente il servizio a domicilio di cui all'art. 3 dovranno essere forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 10 **Requisiti igienico – sanitari e caratteristiche dei locali** **per l'esercizio dell'attività di estetista.**

Gli esercizi di estetista devono garantire la fruibilità dei seguenti locali:

- **N. 1 locale/spazio per l'attesa**
- **N. 1 locale spogliatoio per gli operatori, in cui collocare appositi armadietti lavabili e disinfettabili , in numero di uno per ogni addetto, in cui riporre alternativamente gli abiti o le sopravvesti.**
- **N.1 servizio igienico, costituito da locale wc dotato di aerazione naturale o forzata con annesso anti wc (qualora sia disposto direttamente nei locali di attività o destinati a sala d'attesa) ad uso esclusivo dell'esercizio.**

Nel caso di nuova attività o in caso di intervento eccedente la manutenzione ordinaria come pure di cambio di destinazione d'uso senza opere, con esclusione dei casi di mero adeguamento e/o dotazione di impianti tecnologici e negli altri casi individuati dal regolamento edilizio, dovrà essere prevista la presenza di almeno un servizio igienico, accessibile e fruibile da persone diversamente abili, oltre alla rimozione delle barriere architettoniche, ai sensi del vigente regolamento edilizio.

Nel caso di insediamenti di nuove attività in luogo di altre aventi il medesimo utilizzo, da eseguirsi in assenza di opere edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria, dovrà comunque risultare sussistente almeno un servizio igienico pur se non adeguato.

Nel caso di interventi eccedenti la definizione di manutenzione ordinaria, dovrà provvedersi ad adeguare il servizio igienico ai disposti del DM sopra richiamato, come pure l'accesso ai locali, questo con riferimento al vigente regolamento edilizio.

I servizi igienici dovranno essere dotati di acqua calda e fredda con erogazione a comando non manuale, asciugamani monouso, distributore di sapone.

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, sempre che questi ultimi non dispongano di servizi igienici già previsti in sede di originaria scelta costruttiva o comunque prescritti dalla normativa sull'igiene del Lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e s.m e i.).

I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono avere i requisiti igienico- edilizi conformi con gli strumenti normativi ed urbanistici vigenti:

altezza netta interna conforme al REC e specifica destinazione d'uso, ampiezza sufficiente e compatibile con il numero dei posti di lavoro, ben illuminati e ventilati naturalmente.

Nei locali di lavoro e nei servizi igienici, i pavimenti devono essere di materiale solido ben connesso liscio, impermeabile, lavabile, disinfettabile. Le pareti devono essere rivestite da adeguato materiale lavabile, fino ad un'altezza di m. 2,00 dalla superficie di calpestio.

E' possibile la ripartizione della zona di lavoro in cabine estetiche/box estetici purché dotati delle seguenti caratteristiche:

- **altezze nette interne dei locali conformi alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio;**
- **compartimentati da pareti costituite da materiali analoghi a quelli sopraindicati, di altezza adeguata, atta ad impedire l'introspezione, comunque non inferiore a m.2.**
- **essere aperti nella parte superiore e garantire uno spazio libero tra soffitto e pareti di almeno cm.40;**
- **ampiezza sufficiente atta ad ospitare cliente e operatore e a garantire un'agevole espletamento delle prestazioni estetiche.**

Fanno eccezione le cabine adibite a sauna e bagno turco che costituiscono delle vere attrezzature in uso all'attività estetica che per le relative caratteristiche funzionali e tecnico-strutturali devono essere necessariamente chiuse e computate secondo la superficie necessariamente occupata.

Presso i locali o box estetici dovrà essere previsto un idoneo numero di lavandini fissi proporzionati alle postazioni di lavoro, serviti da acqua corrente, potabile, calda e fredda, tali da consentire il lavaggio delle mani degli addetti.

Dovranno essere mantenuti sgombri da altri oggetti non necessari alla lavorazione.

Il mobilio e l'arredamento devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia, tale da permettere una completa igiene giornaliera ed una periodica disinfezione.

Gli scarichi di servizi igienici e lavelli dovranno essere approntati nel rispetto della vigente normativa.

Gli impianti elettrici e termoidraulici dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati nell'attività dovranno risultare conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento, certificati e dotati di specifica scheda tecnica. Anche il loro utilizzo dovrà avvenire conformemente alle disposizioni emanate in materia.

Tutti gli esercizi dove viene svolta l'attività di estetista devono essere dotati di :

- **biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni cliente;**
- **contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata;**
- **un armadio per quella pulita;**
- **recipienti muniti di coperchio, per la raccolta delle immondizie e specifici contenitori per la raccolta dei rifiuti pericolosi;**
- **un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;**
- **idonei apparecchi per le procedure di sterilizzazione/disinfezione dello strumentario.**

Art. 11

Espletamento attività di estetista

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in perfetta pulizia.
- prima di iniziare ciascun servizio l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone ed utilizzare guanti monouso nell'espletamento di procedure che possono comportare con tatto con sangue (pedicure, trucco permanente);
- Le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite. Ai sensi della DGR n. 7197/97 nei locali dove viene svolta l'attività di estetista dovrà essere affisso il seguente avviso al pubblico nelle dimensioni prescritte:

AVVISO A TUTELA DELLA SALUTE

“Si richiama l'attenzione dei signori clienti che intendano sottoporsi a trattamenti estetici e che risultano affetti da particolari patologie di informare tempestivamente l'estetista e di consultare al riguardo il proprio Medico di fiducia”.

- La biancheria deve essere cambiata ad ogni cliente ed una volta usata non potrà essere riutilizzata se non prima di essere stata lavata ad alta temperatura con materiale detergente e disinfettante. Laddove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di biancheria monouso.
- Tutta l'attrezzatura occorrente per l'esercizio dell'attività deve essere tenuta con la massima pulizia. I ferri taglienti e gli aghi devono essere di tipo monouso.
- E' assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso. Tutti gli strumenti riutilizzabili, prima di essere adoperati per un ulteriore cliente, devono essere sottoposti a sterilizzazione con mezzi fisici (calore umido o secco), mediante l'utilizzo di apparecchiature di comprovata efficacia, rispettando i tempi e le temperature indicate dai protocolli e dai manuali d'uso (es. autoclave a calore umido a 121° per 20 minuti; stufa a secco a 170° per 2 ore). In alternativa, nelle situazioni in cui non sia possibile applicare la sterilizzazione, lo strumentario dovrà essere sottoposto a “disinfezione ad alto livello” con disinfettanti chimici (es. ipoclorito di sodio a 5000 ppm, gluteraldeide 2% e derivati ecc.), rispettando le indicazioni di efficacia (concentrazione e tempo di contatto) riportate sulla scheda tecnica.
Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere preventivamente puliti seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità con l'esposizione al calore e ai germicidi chimici.

- **Dopo l'utilizzo gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi.**
- **Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.**
- **I prodotti cosmetici impiegati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla Legge 713/1986 e succ. modificazioni e integrazioni.**

Art. 12

Centri di abbronzatura - Solarium

Centri di oniricostruzione

Trattasi di esercizi ricompresi nell'attività di estetista e come tali assoggettati alle stesse disposizioni in materia di locali, attrezzature/conduzioni d'esercizio.

Art. 13

Attività di tatuaggio/Piercing/Trucco permanente

Per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente si rimanda alle direttive regionali che disciplinano requisiti strutturali, igienico - sanitari, formazione e relative condizioni d'esercizio (DGR 787 del 04/07/2008 - DGR 831 del 19/06/2009).

L'attività professionale in oggetto può essere svolta anche unitamente a quella di estetista o di acconciatore. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 14

Trasferimento di titolarità

Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento per atto tra i vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio mediante atto pubblico ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale così come previsto dagli articoli del presente Regolamento, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni, o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purchè l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Art. 15

Cessazione dell'attività

Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della segnalazione certificata di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

Art. 16

Sospensione temporanea dell'attività

L'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.

E' consentita la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai 6 mesi previa comunicazione alla Civica Amministrazione. Tale periodo può essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato, per motivi di salute, di maternità o per altre comprovate ragioni.

Superato il termine senza che l'attività sia stata ripresa e senza ulteriori richieste di proroga la Civica Amministrazione provvede a dichiarare la decadenza del titolo.

Art. 17

Decadenza del titolo per l'esercizio dell'attività

La Civica Amministrazione provvede a dichiarare la decadenza del diritto all'esercizio dell'attività nelle seguenti ipotesi:

1. per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del presente Regolamento in materia di subingresso degli aventi diritto;
2. per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi;
3. per protrazione non autorizzata del periodo di sospensione dell'attività nei casi previsti dall'art. 16 comma 2 del presente Regolamento;
4. per venir meno dei requisiti oggettivi di cui alle norme igienico sanitarie, decorso inutilmente il termine concesso per l'adeguamento;
5. per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti

La Civica Amministrazione provvederà alle comunicazioni previste ai sensi della L.R. n. 23 del 5 giugno 2009 n. 23 e s.m..

Art. 18

Orari e Tariffe - SCIA

Gli orari dell'attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti per legge.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'attenzione della clientela, anche dall'esterno, il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

La segnalazione certificata di inizio attività e le successive modifiche devono essere esibite agli organi di vigilanza, corredata o dal protocollo di ricevimento del competente ufficio comunale o dalla ricevuta della raccomandata.

Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'utente, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata d' inizio attività.

Nella segnalazione certificata d'inizio attività e successive modifiche deve essere evidenziata la persona o le persone in possesso della qualificazione professionale di acconciatore o di estetista, compreso il direttore tecnico, che dovranno assicurare la loro presenza durante l'orario di lavoro, assumendosi la completa responsabilità per i procedimenti tecnici realizzati.

Il direttore tecnico a conclusione del rapporto con l'impresa dovrà comunicare la cessazione dell'attività al competente ufficio del Comune, analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'impresa.

La mancata comunicazione comporterà oltre alla sanzione amministrativa la chiusura temporanea dell'attività fino a che non verrà nominato un nuovo direttore tecnico.

L'ufficio potrà acquisire direttamente presso gli Enti previdenziali informazioni circa la posizione e la presenza del direttore tecnico.

Art. 19 **Sanzioni** **Attività di acconciatore**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità della Azienda Sanitaria Locale.

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie come da normativa regionale:

- da euro 50,00 a euro 250,000 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente regolamento, la non esposizione delle tariffe professionali, la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi;
- da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico - sanitarie

Le accertate violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267 fra un limite minimo edittale di € 25,00 e un limite massimo edittale di € 500,00.

Il Dirigente Responsabile del Servizio, ai fini di tutela della salute degli utenti e salubrità degli ambienti di lavoro, su proposta della ASL Dipartimento Prevenzione e Igiene, dovrà ordinare la chiusura dei locali privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa e nel caso di attività ritenuta

abusiva qualora si fossero configurati pericoli per la salute pubblica particolarmente in caso di inottemperanza l'applicabilità della fattispecie dell'art. 650 c.p..

Art. 20 **Sanzioni Attività di estetista**

L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m..

Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale:

da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, la mancata osservanza degli orari, la loro esposizione, la mancata esposizione delle tariffe professionali e la mancata affissione dell'avviso di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico - sanitarie .

Le accertate violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267 fra un limite minimo edittale di € 25,00 e un limite massimo edittale di € 500,00.

Art. 21 **Rinvio ad altre norme**

Per quanto non eventualmente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale.

Art. 22 **Norme finali**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i Regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2002 e n. 49 del 16/11/2000.